



Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

Modifica del 27 settembre 2019

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio degli Stati del 15 aprile 2019¹;
visto il parere del Consiglio federale del 22 maggio 2019²,
decreta:

I

La legge del 25 settembre 1952³ sulle indennità di perdita di guadagno è modificata
come segue:

Titolo

Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio
e in caso di maternità o paternità
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)

¹ FF 2019 2815

² FF 2019 3191

³ RS 834.1

*Titolo prima dell'art. 16i***IIIb. Indennità in caso di paternità***Art. 16i* *Aventi diritto*

¹ Ha diritto all'indennità l'uomo che:

- a. è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
- b. era assicurato obbligatoriamente ai sensi della LAVS⁴ durante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio;
- c. durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
- d. al momento della nascita del figlio:
 1. è un salariato ai sensi dell'articolo 10 LPG⁵,
 2. è un indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPG⁵, o
 3. collabora nell'azienda della moglie percependo un salario in contanti.

² Il periodo d'assicurazione secondo il capoverso 1 lettera b è ridotto nella misura in cui la nascita del figlio avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.

³ Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità degli uomini che per incapacità al lavoro o disoccupazione:

- a. non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c;
- b. al momento della nascita del figlio non sono salariati o indipendenti.

Art. 16j *Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto*

¹ L'indennità di paternità può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi.

² Il termine quadro decorre dal giorno della nascita del figlio; il diritto all'indennità inizia tale giorno.

³ Il diritto all'indennità si estingue:

- a. alla scadenza del termine quadro;
- b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere;
- c. se il padre muore;
- d. se il figlio muore; o
- e. se la filiazione paterna si estingue per sentenza.

⁴ RS 831.10

⁵ RS 830.1

Art. 16k Forma dell'indennità e numero di indennità giornalieri

¹ L'indennità di paternità è versata sotto forma di indennità giornalieri per i giorni di congedo presi.

² Il padre ha diritto al massimo a 14 indennità giornalieri.

³ Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornalieri per settimana.

⁴ Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornalieri supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

Art. 16l Importo e calcolo dell'indennità

¹ L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità di paternità.

² All'accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1.

³ All'importo massimo è applicabile per analogia l'articolo 16f.

Art. 16m Priorità dell'indennità di paternità

¹ L'indennità di paternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornalieri:

- a. dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. dell'assicurazione per l'invalidità;
- c. dell'assicurazione contro gli infortuni;
- d. dell'assicurazione militare;
- e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10.

² Se fino all'inizio del diritto all'indennità di paternità vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità di paternità corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:

- a. legge federale del 19 giugno 1959⁶ sull'assicurazione per l'invalidità;
- b. legge federale del 18 marzo 1994⁷ sull'assicurazione malattie;
- c. legge federale del 20 marzo 1981⁸ sull'assicurazione contro gli infortuni;
- d. legge federale del 19 giugno 1992⁹ sull'assicurazione militare;
- e. legge del 25 giugno 1982¹⁰ sull'assicurazione contro la disoccupazione.

⁶ RS **831.20**

⁷ RS **832.10**

⁸ RS **832.20**

⁹ RS **833.1**

¹⁰ RS **837.0**

Art. 20 cpv. 1

- ¹ In deroga all'articolo 24 LPG¹¹, il diritto alle indennità non ricevute si estingue:
- per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alla prestazione;
 - in caso di maternità, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità di cui all'articolo 16*d*;
 - in caso di paternità, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all'articolo 16*j*.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»¹² sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.
- ³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2019	Consiglio nazionale, 27 settembre 2019
Il presidente: Jean-René Fournier	La presidente: Marina Carobbio Guscetti
La segretaria: Martina Buol	Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

- ¹ La presente legge è stata accettata dal popolo il 27 settembre 2020.¹³
- ² Essa entra in vigore il 1° gennaio 2021.

21 ottobre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹¹ RS 830.1

¹² FF 2019 5685

¹³ FF 2020 7677

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni¹⁴

Art. 329, titolo marginale

VIII. Tempo libero, vacanze, congedo per attività giovanili, congedo di maternità e congedo di paternità

1. Tempo libero

Art. 329b cpv. 3

³ Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze:

- a. di una lavoratrice che, causa gravidanza, è impedita di lavorare per due mesi al massimo;
- b. di una lavoratrice che ha fruito di un congedo di maternità ai sensi dell'articolo 329f; o
- c. di un lavoratore che ha fruito di un congedo di paternità ai sensi dell'articolo 329g.

Art. 329g

5. Congedo di paternità

¹ In caso di paternità, il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità di due settimane se è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti.

² Il congedo di paternità dev'essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio.

³ Può essere preso in settimane o in giorni.

Art. 335c cpv. 3

³ Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità ai sensi dell'articolo 329g prima della fine del rapporto stesso, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.

Art. 362 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e nuovi elementi dell'enumerazione

¹ Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

articolo 329g (congedo di paternità);

articolo 335c capoverso 3 (termini di disdetta);

2. Legge federale del 25 giugno 1982¹⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Sostituzione di un termine

Negli articoli 30b, 33a capoverso 3, 41 capoverso 2, 51a capoverso 5 e 52 capoverso 4 «del Codice delle obbligazioni» è sostituito con «CO».

Art. 8 cpv. 3, primo periodo

³ Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO)¹⁶ oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l'articolo 329f CO o del congedo di paternità giusta l'articolo 329g CO. ...

3. Legge federale del 20 marzo 1981¹⁷ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 16 cpv. 3

³ L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità oppure all'indennità di maternità o di paternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952¹⁸ sulle indennità di perdita di guadagno.

¹⁵ RS 831.40

¹⁶ RS 220

¹⁷ RS 832.20

¹⁸ RS 834.1

4. Legge federale del 20 giugno 1952¹⁹ sugli assegni familiari nell'agricoltura

Art. 10 cpv. 4

⁴ Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l'articolo 329^f del Codice delle obbligazioni (CO)²⁰ e il congedo di paternità secondo l'articolo 329^g CO.

¹⁹ RS **836.1**

²⁰ RS **220**

